



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Presidente f.f.

Giudice

Giudice rel.

SENTENZA

nel procedimento **N. 2 /2-1/ P.U.**

visto il ricorso proposto ex art. 268 e seguenti CCI dai fini della liquidazione controllata del patrimonio proposta da

in l'assistenza dell'OCC in persona del professionista nominato, dott.

in data 7 gennaio 2025 ;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché la sig.ra E _____ e la sig.ra _____ ricorrono in proprio e non rientra tra le ipotesi di inammissibilità ex art 33 CCI;
- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. _____ latata _____ 7 gennaio 2025, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);
- 5) l'OCC nominato ha potuto confermare l'attivo come di seguito descritto:
BENI IMMOBILI:

L'esposizione debitoria:

DESCRIZIONE			Categoria	TOTALE	OSSERVAZIONI
Predeuzioni Occ e PEI 49/2023	12.828,90 €	12.828,90 €	PREDEDUCIBILE	25.657,80 €	Incluse spese Occ, costi PEI - rapporti stranieri soggetti a detrazione in sede di liquidazione
Fondo Liquidatore* - Predeuzione	5.075,20 €	5.075,20 €	PREDEDUCIBILE	10.150,40 €	Fondo compensazione liquidatore stimato
	7.612,80 €	7.612,80 €	PRIVILEGIO EX ART 2751 bis n.2	15.225,60 €	
Ipotecari bper*	60.789,61 €	60.789,60 €	IPOTECARIO	121.579,21 €	Credito Bper ipotecario
POP NPLS 2022 Srl* - cessionaria Banca Puglia e Basilicata	26.546,00 €	26.546,00 €	CHIROGRAFO	53.092,00 €	Importo da precedente del 03.04.2024
Fidejussione Bper*	9.268,32 €	9.268,32 €	CHIROGRAFO	18.536,64 €	di cui Euro 4.869,03 a titolo di residuo mutuo chirografario n. 005.03909679 ed Euro 13.667,01 a titolo di scoperto conto corrente n. 44251 a tutto altre interessi maturato dal 23/3/2023
Agos	205,89		CHIROGRAFO	205,89	
	2.018,91 €	2.018,91 €	CHIROGRAFO	4.037,82 €	
		2.704,75 €	CHIROGRAFO	2.704,75 €	
Findomestic	15.750,00 €		CHIROGRAFO	15.750,00 €	
Soget	204,67 €	1.696,31 €	PRIVILEGIO EX ART 2752	1.900,98 €	
Regione bolli	723,21 €		PRIVILEGIO EX ART 2752	723,21 €	
ADER	558,48 €		PRIVILEGIO EX ART 2752 GRADO 20	558,48 €	
ADER	169,12 €		CHIROGRAFO	169,12 €	
TOTALE	141.545,22 €	128.540,79 €		270.086,01 €	

per totale debito complessivo di € 270.086,01 di cui € 35.800 per spese in predeuzione

La Sig.ra _____ risiede nel Comune di _____ unitamente al coniuge _____

Attualmente la Sig. _____ non ha alcun reddito e risulta a carico del marito insieme alle figlie.

Rispetto al rapporto di coniugio la _____ ha scelto il regime di separazione dei beni.

La signora _____ a, vedova, risiede ufficialmente in _____

l'immobile oggetto di procedura esecutiva.

Le spese mensili medie, considerato il nucleo familiare composto da n. 4 persone per la _____, vengono stimate in € 2.190,00 con eccedenza da calcolare previa istanza del Liquidatore con documentazione allegata.

La Sig.ra _____ è pensionata e la pensione annua lorda è pari a Euro 27.789,45. La _____ ha dichiarato nella domanda di accesso un fabbisogno mensile pari a Euro 810,00 a fronte di un reddito medio mensile da pensione pari a Euro 1.400,00, lasciando trasparire un importo da mettere a disposizione della _____

procedura sino alla chiusura (minimo tre anni) pari a Euro 590,00 mese oltre la tredicesima. Determinazione finale successiva alla apertura della liquidazione dietro richiesta.

L'attivo a disposizione della procedura:

Quanto in attivo è stato descritto in:

BENI IMMOBILI:

- in merito al patrimonio immobiliare dei ricorrenti la Sig.ra è proprietaria (pro quota) di un immobile sito in nello specifico per la quota di 4/6, le cui residue quote sono di proprietà per 1/6 della condebitrice Sig.ra il residuo (1/6) di titolarità di , fratello della nonché figlio della Nei riguardi di tutti e tre i proprietari pende esecuzione immobiliare con creditore fondiario procedente.

Il prezzo base dell'esperienza di ottobre ammonta ad euro 143.000,00 a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 375.038,86 di cui euro 195.290,97 per Panella Bruna ed euro 179.747,89 per

- La sig.ra risulta altresì proprietaria di beni immobili per la quota di 1/3 e 1/6 nella provincia dell' e in particolare in - doc. 20

BENI MOBILI

La è intestataria di una vettura immatricolata nel 2001 acquistata nell'anno 2020 al prezzo di euro 300,00.

Dalle precisazioni credito pervenute ed in particolare da quella della Regione emergeva che la è altresì proprietaria di ulteriore mezzo targato In sede di verbale del 04.12.2024 la Sig.ra ha confermato di essere proprietaria di entrambi predetti mezzi, di cui uno in utilizzo al figlio, e si è resa disponibile a metterli a disposizione della procedura.

REDDITI

La Sig.ra risiede nel Comune di Lanciano (CH) alla unitamente al coniuge (.....)

..... e, dal 1 febbraio 2025, risulta non avere impiego ed essere a carico del marito.

La sig.ra risulta pensionata e dal CUD 2024 si evince un reddito da pensione pari a Euro 27.789,45

DISPONIBILITA' LIQUIDE

I ricorrenti dispongono dei seguenti rapporti di conto corrente:

1. I

2.

con saldo al 03.10.2024 pari a Euro 1.673,11 (doc 26).

Le ricorrenti hanno indicato il termine di tre anni quale termine di durata della Procedura

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata presentata da

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa _____ ;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott. _____ con studio in Lanciano (Ch) in
 21, iscritto nell'ELENCO GESTORI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO, nel registro dei Dottori
 Commercialisti di Pescara al n° _____, nonché iscritto nel registro dei Revisori Contabili tenuto presso il
 Ministero di Grazia e Giustizia con n° progressivo _____ con provvedimento 13.10.2004 pubblicato su G.U.
 Repubblica Italiana n° _____ – IV serie speciale del 29.10.2004 con studio a l _____,
 PEC: _____ in possesso dei requisiti di legge e già designato
 dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
 dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **novanta**
 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie
 domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201
 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione con dispensa per utilizzo solo
 a seguito di istanza al GD

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore:

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui
 il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente
 competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente
 competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, li 21/02/2025

Il Presidente f.f.

Il Giudice rel.